

C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (ente bilaterale)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 1 di 14
---	--	---------------------	-------------------

INDICE

1. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – Requisiti, Nomina, Durata e Cessazione.....	3
1.1. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
1.2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
1.3. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
1.4. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
2. FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
2.1. FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
2.2. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
3.1. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	8
3.2. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
3.3. COMUNICAZIONI DA PARTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
3.4. RISORSE FINANZIARIE.....	13
4. APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	13

1. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – Requisiti, Nomina, Durata e Cessazione

1.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo dell'Ente, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e ratifica del Consiglio Generale. Esso può essere costituito in composizione monocratica o pluripersonale.

Nel caso di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, può essere chiamato a farne parte di regola un soggetto esterno non appartenente alla struttura aziendale, ad esempio un libero professionista, il quale si potrà eventualmente avvalere di un dipendente del CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO al fine di assicurare il migliore flusso informativo tra l'Organismo e le funzioni aziendali, nonché al fine la continuità d'azione.

In composizione plurisoggettiva, invece, si prevede che almeno un componente sia scelto tra soggetti esterni.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, per l'intero mandato, i requisiti di seguito indicati.

1.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur non prevedendo il Decreto 231 specifici requisiti, C.F.S. al fine di garantirne gli autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le raccomandazioni delle Linee Guida delle associazioni di categoria più rappresentative e di quanto previsto dal D.G. Regione Veneto n. 581 del 19.5.2016, ritiene opportuno che l'Organismo medesimo risponda ai seguenti requisiti:

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 3 di 14
---	--	---------------------	--------------------------

REQUISITO	CHE COSA COMPORTA
AUTONOMIA	L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, libertà di azione e autodeterminazione. All'Organismo di Vigilanza non sono quindi affidati compiti operativi, che possano pregiudicarne l'obiettività di giudizio e preservarlo da forme di condizionamento da parte dell'Ente ed in particolare dal management aziendale.
INDIPENDENZA	L'Organismo di Vigilanza è del tutto libero da condizionamenti rispetto all'Ente. I suoi membri non devono trovarsi in conflitto di interesse nei confronti dell'Ente.
PROFESSIONALITÀ	L'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve disporre di conoscenze in materia ispettiva e consulenziale tali da poter efficacemente svolgere l'attività di verifica e controllo attribuita.
CONTINUITÀ DI AZIONE	L'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, dispone di un mandato tale (di regola pluriennale) da garantire una vigilanza effettiva per un periodo di tempo congruo a valutare eventuali situazioni anomale. Ove composto solo da soggetti esterni dispone di regola di una segreteria interna e di strumenti (quali una casella e-mail dedicata) per facilitare il flusso informativo previsto e garantire così all'OdV di ravvisare con tempestività eventuali situazioni anomale. L'Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente, calendarizzando le attività e documentandole. L'azione di controllo e monitoraggio viene svolta in dialettica e interazione con il management ed i soggetti collocati in posizione di staff.
ONORABILITÀ	I singoli componenti dell'OdV devono: <ul style="list-style-type: none"> - essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000; - non rientrare nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del c.c.; non essere in conflitto di interesse e/o non avere relazioni di parentela con altri componenti degli organi sociali e con il vertice aziendale, ai sensi dell'art. 2399 c.c.; - non essere indagati né essere stati condannati per i reati presupposto della normativa 231/2001; - non aver fatto parte della governance di un ente cui sia stato eventualmente revocato o sospeso per gravi irregolarità negli ultimi 36 mesi l'accreditamento da parte della Regione Veneto o altro ente accreditante.

1.3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

La nomina avviene di regola contestualmente alla prima adozione del modello e successivamente ad ogni naturale scadenza del mandato o quando si renda necessario integrare o sostituire componenti in corso di mandato.

La nomina avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. I candidati proposti devono rispondere ai requisiti previsti dal punto 1.2 che precede, verificabili mediante curriculum personale.

La nomina avviene per la durata prevista dal punto 1.4 che segue, salvo il caso di sostituzione di un componente in corso di mandato, nel qual caso la nomina avrà scadenza contestualmente alla scadenza originaria prevista per gli altri componenti; in caso di organismo in composizione monocratica, la sostituzione si intenderà ad ogni effetto come nuova nomina e si applicherà la durata prevista al punto 1.4 che segue.

La delibera del CdA viene formalizzata nei confronti di ciascun componente nominato, mediante lettera a firma del Presidente, che viene fatta sottoscrivere per accettazione dall'interessato. In caso di mancata accettazione, il CdA provvede ad integrare l'OdV seguendo la procedura di nomina.

1.4. Durata in carica, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo di regola triennale che decorre dalla nomina da parte del CdA. In ogni caso, al fine di evitare situazioni di *vacatio*, l'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla data della successiva delibera dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione o conferma.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili. Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rimettere il mandato prima della scadenza, deve farlo per iscritto, mediante lettera raccomandata o via pec indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'OdV se in composizione pluripersonale. Le dimissioni hanno effetto, salvo diversa indicazione da parte dell'interessato o diversamente concordato con l'Ente, dalla data di ricezione da parte del Presidente del CdA.

Anche al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza, per la decadenza o la revoca dal mandato si osservano le seguenti regole a seconda della tipologia dell'Organismo di Vigilanza.

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 6 di 14
--	--	---------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, dichiara la decadenza dal mandato dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per i quali siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di manifesta incompatibilità. La decadenza ha effetto immediato.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia grave omissione nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi. La revoca ha effetto immediato.

Il licenziamento del dipendente che faccia eventualmente parte dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato e per i sei mesi successivi alla cessazione dello stesso, oltre che per dimissioni, potrà avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo ai sensi di legge, e sarà, in tali ultimi due casi, sottoposto per ratifica del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole di legittimità del Collegio Sindacale.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente da parte del soggetto interno, a qualsiasi causa dovuta, determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. FUNZIONI, COMPITI e POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1. Funzioni e Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti autonomi compiti e funzioni, nonché i relativi poteri di iniziativa e controllo:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia cioè nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello istituito;

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 7 di 14
--	--	---------------------	--------------------------

- b) vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali, curando l'aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di suggerimenti e proposte di adeguamento all'organo amministrativo, ove si renda necessario in conseguenza di:
- i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
 - ii. rilevanti modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento,
 - iii. modifiche normative che mutino il rischio per l'azienda;
- c) ove accerti eventuali violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, segnalare alle competenti funzioni aziendali le violazioni per gli opportuni provvedimenti;
- d) in tema di normativa anti-riciclaggio (D.Lgs. 231/ 2007), adempiere all'obbligo di generale vigilanza sul rispetto delle previsioni del Modello per la prevenzione dei reati finanziari e, ove accerti la sussistenza di violazioni in materia, effettuare le comunicazioni obbligatorie per legge all'Autorità.

2.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni di C.F.S. onde ottenere ogni informazione strettamente necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato o, ancora, ai fini della normativa antiriciclaggio. Fatto salvo in ogni caso il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa della privacy.

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 8 di 14
--	--	---------------------	--------------------------

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Conservazione delle Informazioni

I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatti su apposito Registro, con fogli mobili numerati progressivamente e, ove ritenuto opportuno dall'OdV, anche vidimati.

La documentazione di supporto acquisita dall'OdV o pervenuta al medesimo, è conservata in via elettronica a cura dei componenti dell'OdV medesimo o in formato cartaceo in apposito archivio (faldone).

Sia il Registro delle Riunioni che l'archivio cartaceo dell'OdV sono conservati, per la durata di dieci anni, a scelta dell'OdV medesimo, o presso un componente dell'Organismo di Vigilanza, o presso l'ufficio di un referente interno dell'Ente; in caso di cessazione dall'incarico il componente dell'OdV presso il quale siano eventualmente conservati i predetti documenti provvede alla loro trasmissione al nuovo Organismo di Vigilanza ed, in assenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. In entrambi i casi sopra previsti, il luogo fisico di conservazione rispetta i requisiti minimi per garantire la riservatezza della documentazione e la conservazione nel tempo della medesima.

3.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal Modello 231, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono previsti flussi informativi in termini di notizie e/o

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 9 di 14
---	--	---------------------	--------------------------

documenti, sia di carattere generale che specifico per ogni area di rischio reato, a carico delle funzioni dell'Ente. A seconda della tipologia e rilevanza delle informazioni nel Modello si prevedono diverse tempistiche, prevedendosi una comunicazione tempestiva o periodica con diverse scadenze.

In particolare, in linea generale sono oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale interessata, oltre ai flussi informativi specifici previsti in ciascuna delle Parti Speciali del Modello le seguenti informazioni e/o documenti specifici (NB: a mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura dovesse procedere per i reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- c. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- d. i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del decreto legislativo citato;
- e. le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f. le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
- g. eventuali anomalie risultanti dagli esiti dei controlli di primo e secondo livello incluse le attività di audit formalizzate svolte in azienda da strutture interne o esterne nell'ambito dei sistemi di gestione in atto;

- h. le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o comunque collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
- i. la reportistica periodica in materia di sicurezza del lavoro;
- j. le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali;
- k. altre notizie previste nell'ambito delle procedure operative del Modello (Parti Speciali).

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

Qualsiasi destinatario del Modello può effettuare inoltre eventuali segnalazioni o comunicazioni all'OdV concernenti presunte violazioni del Modello o

situazioni ritenute a rischio.

Le segnalazioni o comunicazioni all'OdV possono essere inviate:

- ad apposito indirizzo di posta elettronica, reso noto e nella disponibilità dell'OdV :
- all'indirizzo di ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza o allo stesso presso l'indirizzo dell'Ente.

Ciascuna segnalazione viene condivisa all'interno dell'OdV e dal medesimo fatta oggetto di esame e, se del caso, di approfondimenti specifici. L'OdV, sulla base di quanto anche previsto dal Modello 231, garantisce la riservatezza in merito alle stesse, fatti salvi gli obblighi di legge in merito alle comunicazioni all'Autorità.

3.3. Comunicazioni da parte dell' Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza terrà infatti informato l'Organo Amministrativo, per tale intendendosi il Consiglio di Amministrazione, normalmente per il tramite del suo Presidente:

- mediante una relazione periodica, di regola annuale, sullo stato di avanzamento del programma di verifiche periodiche ed a campione, nonché sullo stato di attuazione del Modello; copia di tale relazione viene inviata anche al Collegio Sindacale; l'obbligo di relazionare periodicamente l'Organo Amministrativo può essere assolto anche mediante trasmissione e/o messa a disposizione periodica dei verbali dell'Organismo di Vigilanza;
- con tempestività, in merito a violazioni significative riscontrate al Modello, che possano far supporre il rischio della commissione o del tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto 231. Qualora tali violazioni riguardino l'Organo Amministrativo nel

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 12 di 14
--	--	---------------------	---------------------------

suo complesso o nella maggioranza dei suoi componenti, l'Organo di Vigilanza potrà effettuare la segnalazione, direttamente o tramite il Collegio Sindacale, al Consiglio Generale dell'Ente.

Ove infine le violazioni riguardino l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale o la maggioranza dei suoi componenti, l'OdV potrà rivolgersi, direttamente o tramite il Collegio Sindacale, agli enti rappresentativi che hanno provveduto alla nomina dei componenti nei predetti Organismi (ANCE e OOSS competenti).

Fermi restando gli autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere all'Organismo di Vigilanza ulteriori informazioni in merito alle sue attività. Tale facoltà spetta anche al Collegio Sindacale nonché al Consiglio Generale.

Di norma una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio Sindacale per un reciproco scambio di informazioni sulle rispettive attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza terrà evidenza degli incontri con gli organi predetti, mediante redazione e conservazione di apposito verbale.

Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione diretta dell'OdV all'Autorità previsti dalla legge in materia di repressione del riciclaggio.

3.4. Risorse Finanziarie

In conformità a quanto previsto dal Modello, al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, delibera periodicamente una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza medesimo, della quale quest'ultimo potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività. In tale ambito, l'OdV avrà quindi diritto di impegnare direttamente la spesa, seguendo le procedure organizzative previste dall'Ente in materia di contabilità aziendale, con obbligo di solo rendiconto. Qualora l'OdV ritenga insufficiente il budget reso disponibile, inoltrerà apposita

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 13 di 14
--	--	---------------------	---------------------------

comunicazione motivata all'Organo Amministrativo per il tramite del Presidente del CdA, che provvederà in merito.

4. APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di C.F.S. ed accettato dall'OdV in carica.

Eventuali modifiche al presente Regolamento dell'OdV andranno sottoposte per approvazione al Consiglio di Amministrazione di C.F.S. che deciderà sentito l'OdV in carica ed il Collegio Sindacale.

CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLEMANTO DELL'ODV	Edizione 01/2016	Pagina 14 di 14
---	--	---------------------	---------------------------